


# REGOLE, NON DIVIETI



Il vostro Comune è ad alto gradimento turistico pertanto meta continua di autocaravan.

L'aver emanato una ordinanza per l'apposizione di divieti alle autocaravan non solo NON ha bloccato tale afflusso ma ha prodotto inutile lavoro agli uffici pubblici ed al personale dipendente.

Tutto ciò si verifica perché

l'ordinanza di divieto è discriminatoria e contraria a quanto sancito dall'art. 16 della nostra Costituzione e, come tale, non viene osservata dalle famiglie che giungono con le loro autocaravan.

Evitare assurde discriminazioni e nuovi carichi di lavoro è possibile.

Voi potete intervenire presso

l'amministrazione sollecitando quanto segue:

1) Installare una segnaletica atta ad indirizzare le autocaravan verso itinerari urbani decongestionati e verso parcheggi consigliati.

2) Prevedere una sosta oraria nei luoghi di maggiore afflusso turistico onde permettere a tutti di fruire delle bellezze artistiche o naturali.

3) Emanare un'ordinanza atta a distinguere il sostare dal campeggiare (esempio riprodotto).

4) Allestire e segnalare un presidio ecologico atto a ricevere lo scarico delle acque reflue di autocaravan e bus turistici attrezzati.

Queste semplici ed economiche soluzioni permetteranno di regolamentare le presenze evitando un afflusso indiscriminato o, peggio, un'inutile azione indiscriminata e discriminante verso le famiglie che praticano il Turismo Itinerante.

Il Coordinamento Camperisti vi invita a presentare dette soluzioni ed è a vostra disposizione per collaborare al loro successo.

Grazie per il vostro impegno.

Paolo Nolano

## ORDINANZA CHE DISTINGUE TRA CAMPEGGIARE E SOSTARE

COMUNE DI LUCCA

il Sindaco

Considerato che il transito e la sosta di autocaravan e caravan in tutto il territorio comunale sono disciplinati dal Codice della Strada e dalle relative ordinanze di attuazione; Atteso tuttavia che gli artt. 2 e 3 della legge 28-2-1982, n. 38, prevedono rispettivamente l'utilizzazione delle autocaravan, debitamente omologate come tali, sia per il trasporto che per l'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente e per i caravan l'utilizzazione esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo; Ritenuto pertanto di dover disciplinare la figura dello stazionamento in funzione di alloggi con riferimento alla disciplina della circolazione stradale, nonché riguardo a specifici aspetti esulanti dalla normativa medesima;

Considerato che per «campeggio» è da intendersi l'utilizzo di mezzi idonei al ricovero temporaneo di persone e cose, quale punto di riferimento per lo svolgimento di consuetudini e necessità di vita, attraverso l'installazione fissa sul terreno con picchetti, piedini di

stazionamento di veicoli che comporti, ancorché senza ancoraggio al suolo, occupazione ed utilizzazione di spazio esterno ai veicoli stessi mediante attrezzature mobili, tavoli, sedie, parasole, tendalini, scalini, stendipanni, contenitori e simili;

### ORDINA

— è fatto divieto di utilizzare le pubbliche vie, piazze e parcheggi del territorio comunale per l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio;

— ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, è consentito lo scarico di dette acque esclusivamente nel Parcheggio Attrezzato Autocaravan appositamente adibito sul viale G. Luporini;

— i trasgressori le suddette disposizioni della presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 1.000.000 da irrogarsi secondo la procedura di cui alla legge 24-11-1981, n. 689, e salvo che il fatto non integri gli estremi di violazione diversa.



## INVITO AI VIGILI URBANI

# COORDINAMENTO CAMPERISTI

Via Celestino Bianchi, 4  
50134 FIRENZE (ITALIA)  
Telefono: 055/49.01.84  
Telefax e Segreteria:  
055/49.01.84